



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia
Via XX settembre, 32, 25036, 28, Palazzolo sull'Oglio
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/



AVVISO PUBBLICO CONTINUATIVO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A
FAVORE DI CITTADINI ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP, PERSONE
SVANTAGGIATE E DI NUCLEI FAMILIARI PRIVI O CARENTI
DI RISORSE DI AUTONOMIA, RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE
N. 6 MONTE ORFANO

PROT. 35248 del 15 novembre 2018

PREMESSE.....	3
Capo 1 –CARATTERI ESSENZIALI DELL'ACCREDITAMENTO.....	4
Art. 1. Presupposti normativi.....	4
Art. 2. Oggetto dell'accREDITamento.....	4
Art. 3. Durata dell'accREDITamento.....	4
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
Art. 4. Soggetti ammessi.....	5
Art. 5. Requisiti di ordine generale.....	5
5.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale.....	5
5.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia.....	6
5.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi.....	7
5.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti.....	8
5.5. Ulteriori motivi di esclusione.....	9
5.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale.....	10
5.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata.....	11
5.8. Protocollo di legalità / Patto di integrità – codice di comportamento.....	12
Art. 6. Requisiti speciali.....	12
6.1. Requisiti di idoneità professionale.....	12
6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria.....	12
6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale.....	12
Art. 7. Sistemi di garanzia della qualità.....	12
Art. 8. Avvalimento.....	12
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	14
Art. 9. Assunzione di responsabilità:.....	14

Art. 10.	Presentazione dell'istanza e termini.....	14
10.1.	Sottoscrizione degli atti.....	14
Capo 4 –	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
Art. 11.	Documentazione amministrativa.....	15
11.1.	a) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.....	15
11.2.	b) imposta di bollo o dichiarazione d'esenzione.....	15
11.3.	c) Procura (non obbligatorio);.....	16
11.4.	d) Documentazione relativa all'avvalimento (non obbligatorio);.....	16
11.5.	Istruzioni per la compilazione del DGUE.....	16
11.6.	Casi particolari nell'utilizzo del DGUE.....	18
11.7.	Appendici integranti il DGUE.....	19
Capo 5 –	DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	20
Art. 12.	Documentazione tecnica.....	20
Art. 13.	Criteri selettivi.....	20
Capo 6 –	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.....	24
Art. 14.	Documentazione economica.....	24
Capo 9–	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE.....	25
Art. 15.	Tempistiche relative all'istruttoria.....	25
15.1.	Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali.....	25
15.2.	Soccorso istruttorio.....	25
15.3.	Procedimento relativo al soccorso istruttorio.....	25
Art. 16.	Valutazione della documentazione tecnica.....	26
Art. 17.	Rigetto dell'istanza.....	26
Capo 11–	STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO.....	27
Art. 18.	Obblighi dell'aggiudicatario.....	27
Capo 12–	PERFEZIONAMENTO DEI SINGOLI ORDINATIVI DI SERVIZIO.....	27
Art. 19.	Emissione dei singoli ordinativi di servizio.....	27
Capo 13–	COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI.....	28
Art. 20.	Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile.....	28
Art. 21.	Controversie.....	28
21.1.	Procedure di ricorso.....	28
21.2.	Controversie.....	28
Art. 22.	Altre disposizioni e informazioni.....	28
22.1.	Computo dei termini.....	28
22.2.	Trattamento dei dati personali.....	28
Art. 23.	Allegati.....	29

PREMESSE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della decisione assunta dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano nell'adunanza del 06/04/2018 ed il conseguente atto deliberativo adottato in qualità di ente capofila dell'Ambito dalla Giunta Comunale del Comune di Palazzolo sull'Oglio n. 161 del 06/11/2018, recante "Determinazioni in merito all'avvio della procedura di accreditamento di soggetti erogatori del voucher sociale per assistenza domiciliare a favore di cittadini anziani, portatori di handicap, persone svantaggiate e di nuclei familiari privi o carenti di risorse di autonomia, residenti nei comuni dell'ambito territoriale n. 6 Monte Orfano".

RENDO NOTO

Che con il presente AVVISO CONTINUATIVO è avviata una procedura per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di cittadini anziani, portatori di handicap, persone svantaggiate e di nuclei familiari privi o carenti di risorse di autonomia, residenti nei comuni dell'ambito territoriale n. 6 Monte Orfano (comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio).

Ai fini della presente procedura di accreditamento il Comune di Palazzolo sull'Oglio (*Amministrazione Procedente*) assume il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona di cui alla Legge n. 328/2000 e ad esso spettano le procedure di iscrizione degli operatori economici nell'elenco dei soggetti accreditati e la stipula del patto di accreditamento. La stipula dei contratti attuativi (*Ordinativi di Servizio*) e la gestione del rapporto contrattuale con i soggetti accreditati sono invece in capo ai singoli Comuni dell'ambito distrettuale, dei quali fa parte anche il Comune di Palazzolo sull'Oglio, il quale agirà dunque nelle due vesti qui indicate (*Amministrazioni Contraenti*).

L'Amministrazione Procedente, al fine di consentire ai cittadini l'esercizio della libera scelta relativamente alla fruizione di prestazioni sociali erogate da operatori professionali, relativa alla diversa modalità di erogazione del servizio di assistenza domiciliare utilizzando lo strumento del **VOUCHER SOCIALE**, avvia la procedura inerente l'accREDITAMENTO del servizio di cui sopra a decorrere dall'anno solare 2019.

Tale accreditamento di soggetti/fornitori è da considerarsi sperimentale, in assenza di criteri regionali definiti. In ogni caso la Regione Lombardia, con propria circolare della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n° 18 del 6 giugno 2003 demanda "a livello del singolo Piano di Zona" l'elaborazione, lo sviluppo e la sperimentazione in autonomia dei modelli per l'accREDITAMENTO degli erogatori, riservandosi un ruolo di successiva armonizzazione delle procedure proposte". Parimenti la DGR N° X / 6832 del 30/06/2017, conferma che i Comuni provvedono all'erogazione del servizio "anche attraverso sistemi di accREDITAMENTO di operatori qualificati".

Capo 1 –CARATTERI ESSENZIALI DELL'ACCREDITAMENTO

Art. 1. Presupposti normativi

Il sistema di accreditamento si fonda sui seguenti atti normativi principali:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Tutti i richiami al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (d'ora in poi, per brevità, Codice) devono intendersi come meri rinvii analogici, con effetti limitati alle sole disposizioni esplicitamente richiamate. Ciò in considerazione dell'estraneità dei rapporti di accreditamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo. L'accREDITAMENTO, quale titolo abilitante all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui d.lgs. n. 50/2016, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sociali, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale.

Art. 2. Oggetto dell'accREDITAMENTO

Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un **Elenco Unico di ambito** di fornitori accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, così come diffusamente illustrato nel presente avviso e dai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il sistema si fonda sulla libertà di scelta delle famiglie in relazione all'operatore economico cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, in coerenza con la vigente disciplina regionale, sicché esse saranno libere di individuare discrezionalmente a quale tra i soggetti iscritti all'albo rivolgersi.

Art. 3. Durata dell'accREDITAMENTO

Il sistema di accreditamento ha durata di tre anni, e sarà da intendersi tacitamente rinnovato in assenza di espressi provvedimenti contrari, fermi restando gli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati, imprescindibili ai fini dell'efficacia dei singoli patti di accreditamento per ciascun anno solare (oggetto di contratti espressi).

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4. Soggetti ammessi

Possono partecipare e richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati i seguenti operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

Art. 5. Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla procedura di accreditamento gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

5.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'ente procedente ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 5.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

5.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia

(articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011

oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 5.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

5.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi
(articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

1) in caso imprenditore individuale: il titolare;

2) in caso di società di persone: tutti i soci;

3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);

--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);

--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);

--- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;

--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che; per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

7) i direttori tecnici;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e

suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.

2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.

4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.

5. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.

6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.

7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

5.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti **(articolo 80, comma 4, del Codice)**

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Quanto alla lettera b):

--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;

--- non è considerato ostantivo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostantiva al rilascio del DURC.

**5.5. Ulteriori motivi di esclusione
(articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)**

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

--- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 11;

--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 11;

--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione/modifica del DGUE stesso.

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

5.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

5.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 5.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

5.8. Protocollo di legalità / Patto di integrità – codice di comportamento

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

È escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di accreditamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 del patto di integrità/protocollo di legalità adottato dalla Amministrazione Procedente.

Art. 6. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella in affidamento.

6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'accreditamento ed in servizi identici, riferito a ciascuno dei tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione dell'istanza, non inferiore ad euro 80.000,00 IVA esclusa.

6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

Aver gestito in ciascuno degli ultimi tre anni solari antecedenti la data di presentazione dell'istanza almeno due contratti per servizi identici, complessivamente per un numero di ore di assistenza annue non inferiore a 6.000.

Art. 7. Sistemi di garanzia della qualità

Non sono richiesti sistemi di garanzia della qualità. Questi rileveranno esclusivamente ai fini della riduzione della garanzia definitiva in sede di stipula dei Contratti di servizio.

Art. 8. Avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.

La documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante.

L'operatore economico ausiliario:

- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione;

- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

Alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale (documento informatico firmato digitalmente dalle parti) o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo le risorse connesse ai requisiti di cui è carente per tutta la durata del servizio; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l'avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. È fatto salvo il minor rigore richiesto per l'avvalimento di garanzia, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale prevalente.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Ente procedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'impresa ausiliaria non potrà in nessun caso eseguire le prestazioni per conto dell'impresa ausiliata.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 9. Assunzione di responsabilità:

La presentazione dell'istanza comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l'accreditamento remunerativo e tale da consentire l'esecuzione dei servizi;

Art. 10. Presentazione dell'istanza e termini

Il presente avviso deve considerarsi continuativo, e l'istanza, redatta in lingua italiana, potrà pervenire all'ente procedente in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di accreditamento e dei relativi rinnovi. Il Comune, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà con proprio provvedimento all'iscrizione nell'elenco/Albo dei soggetti accreditati gli istanti in possesso dei prescritti requisiti entro le seguenti tempistiche, qualora l'istanza sia presentata almeno 15 giorni prima rispetto a ciascuna scadenza:

- 31 marzo di ogni anno;
- 30 giugno di ogni anno;
- 30 settembre di ogni anno;
- 30 dicembre di ogni anno.

In sede di **prima applicazione** le iscrizioni all'elenco verranno effettuate anche in tempistiche diversificate, in relazione alle esigenze connesse alla tempestiva attivazione del servizio. Pertanto verrà disposto un **primo accreditamento** con riferimento alle istanze pervenute entro le ore 12.00 del 7 dicembre 2018. Potranno in ogni caso essere disposti nuovi accreditamenti in qualsiasi momento durante il mese di dicembre 2018.

L'istanza, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico firmato digitalmente, da presentarsi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@palazzolo.viapec.it.

10.1. Sottoscrizione degli atti

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse sia le firme multiple parallele, sia le firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

Nel presente documento l'onere di sottoscrizione è genericamente imputata al legale rappresentante. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessaria l'allegazione di idonea procura, come nel prosieguo meglio esplicitato. In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è da ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 11. Documentazione amministrativa

La documentazione necessaria ai fini della comprova dei requisiti da trasmettere all'indirizzo Pec indicato al precedente articolo 10 è la seguente:

- a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato "DGUE";
- b) imposta di bollo o dichiarazione di esenzione;

DOCUMENTI SOLO EVENTUALI:

- c) procura;
- d) documentazione relativa all'avvalimento;
- e) certificazione amministrazioni pubbliche/private in ordine all'esecuzione di almeno 2 contratti relativi alla gestione di servizi identici nell'ultimo triennio, con indicazione del monte ore erogato ed il relativo fatturato.

Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

11.1. a) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione, conforme all'allegato "DGUE". **Detto modello è stato opportunamente modificato dall'Ente Procedente ai fini di integrarlo con le dichiarazioni attualmente mancanti nel DGUE ministeriale.**

Si invitano dunque gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.

La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici. Per mera organicità espositiva si rimanda al successivo art. 11.5 per le istruzioni specifiche di compilazione del modello, il quale è da considerarsi appendice al presente articolo.

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante; non è richiesta l'allegazione del documento d'identità, sostituita questa dalla firma digitale;

- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

Il "DGUE" dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

11.2. b) imposta di bollo o dichiarazione d'esenzione

Il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- a) se assolta in modo virtuale, mediante dichiarazione separata indicante la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;

- b) in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- c) applicando la marca da bollo (contrassegno) su un foglio recante il nome della procedura sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo alla PEC; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

In caso di concorrente esentato dall'assolvimento dell'imposta da bollo dovrà allegare idonea dichiarazione, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell'esenzione stessa.

La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'istanza, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

11.3. c) Procura (non obbligatorio);

Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato del presente avviso, e/o ciascuna dichiarazione di offerta e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'istanza di offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

L'Ente procedente si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile allegata alla Pec.

11.4. d) Documentazione relativa all'avvalimento (non obbligatorio);

In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente art. 8 del presente documento, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare alla Pec la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all'articolo citato.

È facoltà dell'Ente procedente richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

11.5. Istruzioni per la compilazione del DGUE

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dall'Ente procedente).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

--- l'individuazione e la forma giuridica;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. indicazione delle prestazioni per le quali si indica il subappalto facoltativo, alle condizioni di cui al punto 12.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 5.1. a 5.7).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 5.1 a carico di soggetti di cui al punto 5.3; inoltre, se ricorre il caso:

--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;

--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;

--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 5.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 5.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 5.5, lettera a);

--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 5.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

--- gravi illeciti professionali di cui al punto 5.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

--- conflitti di interesse di cui al punto 5.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 5.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 5.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 5.2;

--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 5.6, lettera f), con indicazione delle stesse;

--- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 5.6, lettera g);

--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 5.6, lettera h);

--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 5.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;

--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 5.6, lettera l);

--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 5.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;

--- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 5.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 5.3, lettera a);

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

--- accettazione del protocollo di legalità di cui al punto 5.8;

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 6)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

È necessaria l'allegazione del documento di identità di tutti i soggetti (o dell'unico soggetto) che sottoscrivono il documento.

11.6. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti; deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

11.7. Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Esse Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.

Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 12. Documentazione tecnica

Dovrà altresì essere allegata una "Relazione tecnica" la quale dovrà:

- a) essere formulata/e in lingua italiana;
- b) essere sottoscritta/e, con firma digitale dal legale rappresentante;
- c) contenere l'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo relativo ai criteri di valutazione, ed in maniera idonea a consentire la valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti.

Art. 13. Criteri selettivi

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati non è subordinata ad una procedura di tipo comparativo.

Ai fini di tutelare la qualità dei servizi è tuttavia previsto che gli istanti producano idonea relazione tecnica, strutturata secondo lo schema di seguito riportato:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE		Punteggio Max
A	elementi afferenti alla metodologia e agli strumenti di organizzazione del servizio, declinati secondo i seguenti indicatori	45
A1	Grado di conoscenza del servizio oggetto dell'accREDITamento, modello operativo di gestione del servizio e del personale che la ditta intende adottare, indicazione dei referenti, della funzione di coordinamento e del sistema di responsabilità	20
A1.1	Indicare e descrivere il proprio grado di reale conoscenza delle problematiche connesse alla gestione concreta del servizio di assistenza domiciliare sotto il profilo organizzativo/gestionale, dando evidenza delle eventuali specificità connesse alle diverse tipologie di utenza	5
A1.2	Indicare e descrivere uno specifico mansionario, riferito alla figura dell'assistente domiciliare, che evidenzia le competenze tecnico-professionali proprie di questa figura, tenendo conto del contesto in cui opera e dell'ente da cui dipende	5
A1.3	Indicare e descrivere il modello operativo di gestione del personale che si intende adottare con l'indicazione dei ruoli e delle funzioni svolte e che evidenzia chiaramente il sistema di responsabilità, con indicazione delle modalità organizzative adottate per rispondere alle richieste degli utenti;	5
A1.4	Indicare e descrivere le modalità di svolgimento della funzione di coordinamento del servizio, indicando il sistema e la tempistica dei rapporti con il committente e le famiglie	5
A2	presentazione di un'ipotesi di intervento di assistenza	7
A2.1	presentazione di un'ipotesi di intervento a domicilio;	7
A3	modalità organizzative adottate per fronteggiare situazioni di emergenza e/o straordinarie	5
A3.1	Descrivere (massimo 2 pagine) la modalità di attuazione di interventi di emergenza, resi necessari da situazioni particolari, segnalate sia dai famigliari, che dagli enti locali, che riscontrate dagli stessi operatori impiegati nel servizio.	5
A4	indicazione degli interventi finalizzati ad incrementare la qualità del servizio:	13
A4.1	Descrizione di ulteriori servizi offerti dal soggetto accreditato, senza alcun aggravio di costo per l'amministrazione, per il miglioramento della qualità del servizio di assistenza domiciliare, che possano aumentare l'efficacia e la qualità degli interventi e migliorare	8

Avviso Pubblico Accreditamento

	<p>la qualità complessiva dei servizi, quali ad esempio disponibilità di supporti tecnici, trasporto, messa a disposizione di servizi aggiuntivi/integrativi, svolti da altre figure professionali, ecc.</p> <p>I concorrenti dovranno elencare chiaramente i servizi e le prestazioni aggiuntive offerte, indicando con chiarezza per ciascuno di essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) tipo di servizio/prestazione; f) contenuto e modalità di svolgimento; g) obiettivi; h) tempi previsti per l'attivazione; i) eventuali limiti temporali all'erogazione. <p>L'offerta presentata verrà valutata con riferimento alla tipologia di servizi e prestazioni offerte in rapporto ai contenuti e alle finalità degli stessi.</p> <p>Verranno prese in considerazione solo le proposte concrete, realizzabili, coerenti con i servizi nel loro complesso, ma anche più in generale con le finalità del Settore Servizi Sociali dei comuni e che la Commissione, a suo insindacabile giudizio, riterrà significative.</p>	
A4.2	conoscenza delle risorse del territorio attivabili a favore della popolazione anziana, o comunque oggetto del target di riferimento della procedura	5
B	elementi afferenti alla gestione e all'organizzazione del personale, declinati secondo i seguenti indicatori	15
B1	Strategie per il contenimento del turn over e individuazione sistemi di certificazione della presenza del personale impiegato nel servizio	5
B1.1	Indicare (massimo 2 pagine) le modalità utilizzate per la selezione e il reclutamento del personale e le azioni strategiche, organizzative e politiche sul personale che verranno attuate per contenere il turnover degli operatori, nel pieno rispetto della vigente normativa giuslavorista. Indicare e descrivere inoltre l'eventuale presenza di sistemi di certificazione della presenza del personale impiegato nel servizio.	5
B2	interventi formativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatoriamente previsti	5
B2.1	Indicare la tipologia e la quantità di ore di formazione per anno solare AGGIUNTIVE a quelle previste all'art. 6.2 del capitolato prestazionale e AGGIUNTIVE rispetto a quelle obbligatorie ai sensi del D. Lgs 81/2008, rivolte a ciascuna unità di personale che presterà il servizio di assistenza domiciliare, indicando in dettaglio i contenuti della stessa e l'articolazione oraria.	5
B3	disponibilità di personale specializzato	5
B3.1	Indicare la disponibilità di personale specializzato (inserito nell'organico del soggetto accreditato o che eroga prestazioni a favore dello stesso anche tramite contratti di consulenza continuativa), in grado di assicurare supporto consulenziale agli operatori del servizio di assistenza domiciliare.	5
C	Documentazione e monitoraggio	10
C1	Carta dei Servizi	5
C1.1	Produrre la Carta dei Servizi in relazione al servizio oggetto della presente procedura, allineato alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale ed integrato con le migliorie e gli standard operativi contenuti nell'offerta tecnica, ed esplicitazione dei parametri minimi previsti dal Capitolato	5
C2	Monitoraggio	5

	C2.1	descrizione degli specifici strumenti di monitoraggio e controllo adottati dal soggetto accreditato al fine della valutazione dell'efficacia;	5
--	-------------	---	----------

Quanto offerto in sede di progetto tecnico integrerà il capitolato prestazionale in ordine agli oneri tecnici ed economici a carico del Fornitore, fatte salve eventuali prestazioni o segmenti prestazionali espressamente rifiutati dall'Amministrazione Procedente.

L'Ente procedente apprezza l'originalità, la sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alla specificità dell'affidamento in oggetto e del contesto territoriale.

La documentazione progettuale non dovrà eccedere le 25 pagine, evitando rimpicciolimento di carattere o impaginazione che rendano difficoltosa la lettura.

Il responsabile del procedimento procederà alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei seguenti criteri motivazionali e delle correlate percentuali, da applicarsi a ciascun sub-peso di ciascuno dei criteri di cui alla precedente tabella:

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al servizio in fase di affidamento – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente e non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0 a 19 %
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti al servizio in fase di affidamento ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dal Capitolato – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione dei servizi e il perseguimento delle finalità a cui il servizio è destinato.	Da 20 a 39%
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attinenti al servizio in fase di affidamento – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dal Capitolato – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione delle prestazioni e il perseguimento delle finalità a cui il servizio è destinato.	Da 40 a 59%
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attinenti al servizio in fase di affidamento – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste del Capitolato – complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire l'esecuzione dei servizi e il perseguimento delle finalità a cui il servizio è destinato.	60 a 79%

Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, in grado quindi di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e di massima, straordinarie, imprevedibili e finalità di servizio, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza.	Da 80 a 89%
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio– idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard di servizio rispetto a quanto richiesto da Capitolato – in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia, rispetto a quelle cui il servizio è destinato. Esposizione impeccabile, concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole.	Da 90 a 100%

Saranno ritenuti idonei sotto il profilo tecnico all'iscrizione dei soggetti abilitati tutti gli operatori economici che abbiano superato il limite tecnico (soglia di sbarramento) **fissato in punti 40.**

Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Art. 14. Documentazione economica

Non è richiesta la formulazione di un'offerta economica, in quanto il costo orario è fissato dall'Ente precedente in € 18,00 h oltre Iva se dovuta in misura di legge. Detto prezzo è fisso ed immodificabile per i primi tre anni solari, o comunque sino ad espresso provvedimento di modifica dell'importo adottato dall'ente precedente, e reso noto tramite Pec a tutti gli iscritti all'elenco dei soggetti accreditati. Con la sola presentazione dell'istanza il Fornitore accetta detto prezzo, poiché lo ritiene idoneo e sufficiente alla remunerazione delle prestazioni svolte.

Capo 9—ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Art. 15. Tempistiche relative all'istruttoria

L'istruttoria si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. L'adozione del provvedimento di iscrizione all'elenco è in ogni caso comunque adottato nei termini previsti dal precedente art. 10.

15.1. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Saranno rigettate le istanze:

- a) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- b) che, in caso di avalimento, hanno omissso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alla precedente lettera a); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avalimento a cascata»);

15.2. Soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui all'art. precedente, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omissso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che, in caso di avalimento, hanno allegato un contratto di avalimento che non sia completamente idoneo a garantire l'ente procedente in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;

15.3. Procedimento relativo al soccorso istruttorio

Prima di procedere al rigetto dell'istanza per una delle cause di cui al precedente articolo, l'Ente procedente:

- a) assegna all'offerente un termine perentorio non superiore a dieci (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è rigettata l'istanza dell'operatore economico che non provvede nei termini alla regolarizzazione;

Art. 16. Valutazione della documentazione tecnica

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento, eventualmente con il supporto di una commissione, procederà alla valutazione della documentazione tecnica, sulla base dei criteri in precedenza specificati. Della valutazione verrà redatto apposito verbale, il quale sarà allegato all'atto con il quale l'operatore economico è iscritto all'elenco degli accreditati.

Art. 17. Rigetto dell'istanza

In caso di rigetto dell'istanza per carenza di elementi formali dell'istanza, è facoltà dell'operatore economico di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza.

In caso di rigetto dell'istanza, per mancato superamento del limite tecnico, l'operatore economico non potrà presentare una nuova istanza sino a che siano trascorsi 6 mesi dal rigetto dell'istanza originaria.

In caso di rigetto dell'istanza, per assenza dei requisiti o per non veridicità delle dichiarazioni rese, l'operatore economico non potrà presentare una nuova istanza sino a che siano trascorsi 12 mesi dal rigetto dell'istanza originaria.

Capo 11–STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Art. 18. **Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Ente procedente con apposita richiesta:

- a) a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del patto di accreditamento e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare le polizze assicurative richieste dai documenti di procedura;
- c) a depositare presso l'ente procedente le spese per il perfezionamento del patto di accreditamento (marche da bollo), ove non esentato da detto obbligo.
- d) A depositare presso l'ente procedente la versione finale della propria Carte dei servizi.

Capo 12–PERFEZIONAMENTO DEI SINGOLI ORDINATIVI DI SERVIZIO

Art. 19. **Emissione dei singoli ordinativi di servizio**

I fornitori sono obbligati, entro il termine prescritto dal singolo Ente Ordinante con apposita richiesta:

- a) a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva, pari questa al 10% del valore di ogni singolo Ordinativo di servizio;
- b) a dimostrare l'avvenuto rimborso delle spese amministrative e di contratto per l'anno di riferimento, come meglio precisato all'art. 24 dello Schema di convenzione.
- c) a dimostrare la disponibilità, con qualsiasi forma ammessa dall'ordinamento giuridico, di una sede/sportello di servizio, con le caratteristiche previste dal capitolato prestazionale;
- d) a depositare presso l'ente Contraente il nominativo degli operativi adibiti al servizio.

La consegna di detti documenti perfeziona e rende vincolante il contratto di servizio.

Capo 13—COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 20. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate tramite posta elettronica certificata, e l'ente procedente risponderà, di norma, entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del presente Documento o dai documenti allegati, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che l'Amministrazione procedente non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

Art. 21. Controversie

21.1. Procedure di ricorso

Ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia.

21.2. Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 22. Altre disposizioni e informazioni

22.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

22.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento della presente procedura;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Sono fatti salvi gli ulteriori diritti e le ulteriori previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 23. Allegati

- 2) Capitolato Prestazionale
- 3) Schema di patto di accreditamento
- 4) DGUE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Piera Valenti

Valenti